

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ  
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**157.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 MARZO 2000**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO SCALIA**

**INDI**

**DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE SPECCHIA**

**INDICE**

|                                                                                                           | PAG. |                                            | PAG.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------|
| <b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>                                                                       |      | <b>Sull'ordine dei lavori:</b>             |         |
| Scalia Massimo, <i>Presidente</i> .....                                                                   | 3    | Giuseppe Specchia, <i>Presidente</i> ..... | 4, 6, 7 |
| <b>Esame della proposta di documento relativo<br/>a considerazioni sul « caso » della nave<br/>Erika:</b> |      | Gerardini Franco (DS-U) .....              | 4       |
| Scalia Massimo, <i>Presidente</i> .....                                                                   | 3    | Lo Curzio Giuseppe (PPI) .....             | 6       |
|                                                                                                           |      | <b>Comunicazioni del presidente:</b>       |         |
|                                                                                                           |      | Specchia Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... | 7       |

**La seduta comincia alle 13,30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori verrà assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Esame della proposta di documento relativo a considerazioni sul « caso » della nave Erika.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della proposta di documento di considerazioni sul « caso » della nave Erika. Ricordo, anche in qualità di relatore, che l'indagine svolta dalla Commissione sui traffici illeciti di rifiuti è servita soprattutto per mettere a punto alcuni aspetti della vicenda, che non sono stati rilevati tempestivamente dalla stampa italiana. Il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali è un tema che dovrebbe interessare le istituzioni e l'opinione pubblica, vista la sicura incidenza sull'ambiente e sulla salute umana. Stupisce quindi che un quotidiano a tiratura nazionale, parecchi giorni dopo che avevamo svolto le audizioni del presidente dell'ENEL e dell'ammiraglio Sicurezza, abbia appreso da un giornale non italiano quanto era stato detto qui con grande abbondanza di particolari e di informazioni. Un po' di provincialismo italiano, anche sul piano dell'informazione, ha fatto sì che il lavoro che abbiamo portato

avanti, anche nell'interesse dell'opinione pubblica, sia stato poi surrogato da una informazione tributaria della patria cisalpina.

Al di là di questa considerazione di costume, la vicenda della nave Erika ha portato all'attenzione della Commissione la questione di particolari rifiuti pericolosi, almeno così vengono considerati in Europa (ci siamo riferiti ai catrami acidi, al cosiddetto *tar* come residuo di raffinazione), che invece in Italia sono oggetto da molti anni di una disciplina di particolare favore che, lungi dal considerarli rifiuti, consente attraverso la gassificazione e l'autoproduzione di energia elettrica, di far fare sicuri affari ai produttori petroliferi che hanno appunto, come residuo della raffinazione, queste morchie.

A fronte di tale situazione, credo che il Governo dovrebbe emanare in tempi il più possibile brevi la normativa secondaria sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione dell'articolo 33 del « decreto Ronchi »; dovrà anche provvedere considerare i residui degli impianti di gassificazione come rifiuti pericolosi, con apposite autorizzazioni ed idonee tecnologie di trattamento, tenendo conto della pericolosità dei componenti chimici e delle garanzie per la salute dei lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo. Dovrà essere anche previsto che gli impianti che utilizzano il *tar* come combustibile a fini energetici devono essere considerati come siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Poiché la proposta in titolo — il relativo documento è a disposizione dei colleghi per eventuali proposte di integrazione o modifica — richiede un'ulteriore riflessione, considerato che contiene considerazioni tecniche ed un invito al Governo ad emanare una specifica normativa, ri-

tengo che la Commissione possa procedere alla discussione e alla approvazione del documento la prossima settimana.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE SPECCHIA**

**Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gerardini ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori.

**FRANCO GERARDINI.** Vorrei portare a conoscenza dei colleghi, che mi hanno sollecitato in tal senso, che nella seduta di ieri la Commissione ambiente della Camera ha provveduto ad approvare, in sede di Comitato ristretto della stessa Commissione, un testo di modifica del decreto legislativo « Ronchi » (A.C. 6316) contenente anche alcune norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto.

Auspico quindi che la Commissione, che ha affrontato in più riprese e sotto diverse angolazioni le problematiche connesse alla normativa contenuta nel « decreto Ronchi », possa in tempi brevi offrire il suo contributo di riflessioni e di suggerimenti affinché l'iter del provvedimento possa procedere speditamente nelle due Camere.

Preciso che il predetto provvedimento introduce la definizione del termine « rifiuto » e chiarisce il significato del termine « disfarsi » del rifiuto. Si definisce ciò che è effettivamente rifiuto e ciò che invece non deve essere considerato tale. Non si utilizza il termine « disfarsi » e quindi sostanzialmente non ricorre la definizione di rifiuto qualora la sostanza o l'oggetto abbia le caratteristiche delle materie prime e delle materie prime secondarie, oppure quando l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto può corrispondere od essere analogo ad un normale trattamento industriale delle materie prime e delle materie prime secondarie, oppure può non essere considerato rifiuto se la sostanza o l'oggetto vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo

in un ciclo produttivo o se infine l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo oltre ad essere effettivo ed oggettivo non comporta pericoli per la salute o per l'ambiente maggiori di quelli conseguenti all'utilizzo in normali attività produttive.

Si tratta di un passaggio particolarmente delicato e complesso che interessa la legislazione italiana ed anche quella europea. Vorrei ricordare che in sede OCSE e UE non si è mai arrivati ad una definizione unilaterale del termine « rifiuto »; credo quindi che si debba considerare questa proposta come particolarmente importante. Essa peraltro offre alla Commissione l'opportunità di apportare un contributo concreto.

Il provvedimento introduce importanti semplificazioni amministrative per quanto riguarda adempimenti relativi ai registri di carico e scarico, ai formulari di identificazione, al MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) previsti, se non sbaglio, dagli articoli 15, 12 e 11 del decreto legislativo « Ronchi »; nonché alcune importanti opportunità per una semplificazione amministrativa che possa utilizzare supporti informatici, sia ai fini della trasmissione di dati sia ai fini del controllo degli stessi.

Si introducono alcune puntualizzazioni e semplificazioni per le procedure di iscrizione all'albo dei gestori e si definisce con maggiore esattezza il quadro delle garanzie finanziarie da presentare da parte delle imprese, qualora siano individuabili come imprese di commercio e di intermediazione, con o senza detenzione di rifiuti.

Sono previste alcune agevolazioni, soprattutto per quanto riguarda i siti e le attività registrate EMAS, cioè che hanno avuto certificazione ambientale in base al regolamento CEE 23 giugno 1993, n. 1836. Si introducono, poi, norme relative all'esenzione dalla presentazione delle garanzie finanziarie per quelle imprese che abbiano presentato le stesse garanzie per gli impianti da esse utilizzati.

Importante è l'articolo relativo alla possibilità di costruire una interconnes-

sione attraverso sistema informatico, da realizzare da parte della Unione delle camere di commercio, tra tutte le sezioni regionali dell'albo dei gestori, al fine di arrivare a controlli in tempo reale delle varie imprese, delle loro ragioni societarie, dei cambiamenti dei loro statuti. Si tratta di un aspetto specifico che era stato sottolineato proprio dalla Commissione d'inchiesta.

È prevista l'istituzione di una rete di borse telematiche per favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati. Si tratta di un problema particolarmente sentito in quanto oggi, spesso volentieri, il materiale che viene recuperato dalla raccolta differenziata subisce smaltimenti impropri da parte degli stessi operatori. Se, invece, si riuscisse a creare un mercato apposito, sarebbe possibile dare uno sbocco positivo anche al materiale recuperato dalla raccolta differenziata.

Altro importante articolo è quello relativo alla gestione degli imballaggi. In questo caso la novità di fondo consiste nel fatto che si va a separare il ciclo di gestione degli imballaggi che sono all'interno dei flussi gestiti dall'amministrazione pubblica (quindi tutti gli imballaggi che rientrano nel flusso dei servizi di igiene pubblica) da quelli che invece derivano dalle superfici private. Si è cercato di meglio definire questi due flussi garantendo, comunque, una competitività all'interno del settore, cioè cercando di evitare il monopolio da parte del CONAI e dando anche ad imprese private la possibilità di lavorare nel settore del recupero dei materiali provenienti dalle lavorazioni artigianali ed industriali, quindi in particolare imballaggi secondari e terziari. A tale proposito è anche in corso un approfondimento in sede ministeriale, comunque credo che queste modifiche diano maggiore semplicità ed efficienza a tutto il settore.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di approvare accordi di programma tra i comuni e i produttori di beni di consumo interessati alla gestione di rifiuti domestici contaminati da so-

stanze pericolose. Ciò significa che per i famosi rifiuti urbani pericolosi, che oggi comunque finiscono nei contenitori dei servizi di igiene pubblica — il che costituisce un conferimenti improprio — si vuole dare vita ad una collaborazione proficua e virtuosa tra sistema privato e sistema pubblico per un conferimento separato da parte del consumatore finale di questi rifiuti.

Sono altresì previste alcune norme di aggiustamento riguardanti il consorzio nazionale obbligatorio per la raccolta e il trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, il consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, nonché il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, il cosiddetto Cobat. Si tratta di aggiustamenti tendenti ad interpretare correttamente alcune sentenze, del tribunale di Milano per quanto riguarda il consorzio del polietilene e del Consiglio di Stato per quanto riguarda il Cobat.

È prevista una modifica al decreto legislativo n. 95 del 1992 in materia di oli usati, allo scopo di ricomporre tutta la normativa relativa agli oli usati all'interno del decreto legislativo n. 22 del 1997, quindi per una armonizzazione della normativa in questione con il decreto legislativo n. 22.

Abbiamo altresì introdotto elementi di maggiore efficienza della gestione del combustibile da rifiuto, eliminando la privativa sul CDR ed anche, sostanzialmente, alcuni lacci e laccioli riguardanti in particolare la necessità di firmare appositi accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e le regioni per la produzione di CDR, cosa che si è rivelata — purtroppo — una specie di cappello ostruzionistico nel decollo del sistema di produzione e utilizzo del CDR.

Alcune norme riguardano il passaggio dalla tassa alla tariffa, in parte semplificando le modalità di introduzione della tariffa stessa e creando un fondo presso il Ministero dell'interno per potere, sostanzialmente, compensare il mancato gettito derivante per i comuni dal fatto che non si applicherebbe più il tributo ECA sulla

TARSU e per le province dalla soppressione del tributo provinciale (per un totale di circa 1.100 miliardi tra ECA e tributo ambientale destinato al finanziamento delle province).

Altre norme riguardano l'incentivazione dell'uso e della produzione del *compost*, soprattutto per evitare i processi di degrado e di desertificazione dei suoli agricoli.

Gli ultimi articoli riguardano modifiche alle sanzioni e modifiche al decreto legislativo n. 22 sia per quanto riguarda le modalità della raccolta differenziata, sia per il conferimento in discarica dei rifiuti sanitari che sono assimilabili agli urbani in quanto hanno subito trattamenti di sterilizzazione, sia con riferimento a norme di gestione dei rifiuti di origine animale, in considerazione del fatto che l'applicazione del decreto legislativo n. 508 del 1992 sta mostrando alcuni problemi operativi. Si chiarisce, dunque, che i rifiuti di origine animale sono esclusi dal decreto legislativo Ronchi in quanto già normati dal decreto legislativo n. 508. A tale riguardo è in corso una discussione e, secondo me, si tratta di un tema che anche questa Commissione potrebbe portare avanti nelle prossime sedute, al fine di rendere il provvedimento ancora più puntuale e di dare al decreto Ronchi maggiore efficacia ed applicabilità.

**PRESIDENTE.** A nome della Commissione ringrazio il collega Gerardini per il lavoro che sta portando avanti. Sulla definizione di rifiuto e sulle politiche da seguire alcuni aggiustamenti sono sempre possibili. Certamente la Commissione ha tutto l'interesse e il dovere di fornire un contributo — e sarà senz'altro in grado di farlo — affinché la Camera prima e il Senato poi approvino un provvedimento che sia il più puntuale possibile in modo che il settore una volta per tutte sia regolato come si conviene. A tale proposito potremmo anche formulare proposte e dare suggerimenti. Per esempio, proprio questa mattina ho avuto il testo in francese di un provvedimento che è stato adottato in Francia sull'IVA applicata ai

rifiuti. È a tutti nota la *vexata quaestio* per cui in Italia non è possibile ridurre l'IVA sui rifiuti a causa di vincoli comunitari, eppure in Francia è stata diminuita al 5 per cento. Chiudo questa parentesi sottolineando che anche questo, come altri, è un tema da approfondire.

A mio avviso, per affrontare la discussione sarà opportuno aspettare che il testo sia disponibile, a meno che qualche collega non intenda anticipare qualche considerazione.

**GIUSEPPE LO CURZIO.** Brevemente, signor presidente, per sottolineare come il relatore dell'A.C. 6316, che ringrazio, nelle sue ultime battute si sia soffermato, in particolare per dare credibilità e visibilità al « decreto Ronchi » in tema di rifiuti, su un problema con cui un po' tutti nelle zone agricole si confrontano. Nell'attuale civiltà contadina dei nostri campi si registra quasi un godimento per la tendenza a ritornare al passato. Mi rifaccio al termine che ella ha usato sui rifiuti degli animali, cioè allo sterco e a quant'altro occorre, in modo particolare in due settori separati, il primo è quello delle stalle e degli ovili, dove ancora non sono state assunte iniziative per adeguarsi agli standard moderni. Parlo delle mandrie delle zone del mio sud, la Sicilia, dove intere comunità vivono quasi assiemate allo sterco degli armenti. Su questo argomento gradirei conoscere il pensiero del relatore e quindi convalidare anche una iniziativa che assume il decreto Ronchi.

Il secondo punto è il più grave. Vorrei sapere come vengono trattati i rifiuti dei macelli nelle zone dove si lavorano il sangue e la pelle degli animali che vengono portati al macello. Vorrei capire, con particolare riferimento al sud (a Milano, a Torino, a Genova, a Venezia, a Roma e a Napoli ci sono conduzioni diverse), quali sono i criteri che vengono adottati, al di là delle normali iniziative di carattere sanitario, dagli enti locali e specialmente dai comuni.

Terzo punto. Non mi risulta che su questo argomento in Sicilia e in Sardegna venga adottata la normativa approvata in

materia dall'Unione europea, come invece avviene nelle altre regioni a statuto speciale, ed in particolare nella Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia-Giulia e nel Trentino-Alto Adige.

Vorrei da ultimo porre una questione che è forse fuori dall'argomento in discussione. Vorrei sapere se in tema di rifiuti degli animali le conduzioni agricole e degli allevamenti della vicina Svizzera sono in linea con quelle del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Lo Curzio.

#### **Comunicazioni del presidente.**

PRESIDENTE. Ricordo che domani, venerdì 31 marzo 2000, alle 12.30, è prevista una conferenza stampa nella sede

della Commissione per illustrare il contenuto del documento, approvato nella seduta di ieri, sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti.

Comunico inoltre che la prossima riunione della Commissione si terrà il 6 aprile prossimo, alle 13.30, per proseguire l'esame della proposta di documento di considerazioni sul « caso » della nave Erika.

**La seduta termina alle 14,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
dal Servizio Stenografia il 5 aprile 2000.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO